



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 dicembre 2001

Deliberazione n. 26/2001

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n.183, recante “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art.17 della suddetta legge, relativo a “*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*”;
- il DPCM 10 agosto 1989, recante “*Costituzione dell’autorità di bacino del fiume Po*”;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, recante “*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art.1 della suddetta normativa, relativo a “*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*”;
- il DPR 1 giugno 1998, recante “*Approvazione della perimetrazione del Bacino idrografico del fiume Po*”
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante “*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*”;
- il DPCM 29 settembre 1998, recante “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180*”;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, recante “*Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365;
- in particolare, l’art.1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*”;
- il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po*”;



RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il *“Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali”*;
- la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995”*;
- la propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, con cui questo Comitato ha approvato *“Criteri di intervento per l’adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico in conformità al decreto – legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267”*;
- la propria deliberazione n. 1 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il *“Progetto di piano stralcio per l’assetto idrogeologico”*;
- la propria deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il *“Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate”*;
- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con la quale questo Comitato, ha adottato il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”*;

PREMESSO CHE:

- il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
- con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l’Autorità di bacino del fiume Po;
- l’art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 – come modificato dall’art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 – prevede, al comma 6ter, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art.17, comma 6ter della legge 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n.19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l’altro, l’esigenza di adottare il piano stralcio relativo all’assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;
- con DPCM 24 luglio 1998 è stato approvato il *“Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”* (di seguito brevemente definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito in legge 3 agosto 1998, n.267 dispone all’art.1, comma 1, come sostituito dall’art.9, comma 1 del Decreto legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,



- n.226, che *“entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 (termine successivamente anticipato al 30 aprile 2001 dall’art.1bis della legge 365/2000), le autorità di bacino di rilievo nazionale....adottano.....piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell’art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”*;
- con DPCM 29 settembre 1998 è stato adottato un *“atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto – legge 11 giugno 1998, n.180”*, il quale contiene indirizzi e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le misure di salvaguardia;
 - con propria deliberazione n.11 del 14 ottobre 1998, questo Comitato ha approvato i *“criteri di intervento per l’adozione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico in conformità al decreto – legge 11 giugno 1998, n.180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n.267”*, definendo in tal modo le linee d’azione per l’adozione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e per la perimetrazione delle aree esposte a rischio idrogeologico mediante la verifica delle situazioni di dissesto, secondo quanto prescritto dalla citata legge n.267/1998;
 - con deliberazione n.14 del 26 ottobre 1999 questo Comitato ha approvato, ai sensi dell’art.1, comma 1bis della menzionata legge 267/1999, il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, adottando al contempo misure di salvaguardia per le aree perimetrate;
 - il Decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, dispone all’art.1bis, commi 3 e 4, integrando la procedura di adozione di Piano prevista dall’art.18 della legge 183/1989, che *“ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica....alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorità di bacino”* e che *“la conferenza esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n.183. Il comitato istituzionale.....sulla base dell’unitarietà della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano”*;
 - nella seduta del 26 aprile 2001, con propria deliberazione n.18, questo Comitato ha adottato il *“Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”* (di seguito brevemente denominato PAI), successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001;
 - ai sensi dell’art.3 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001, l’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po, chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
 - il territorio del Delta del Po non è stato ricompreso nell’ambito territoriale di riferimento del PAI approvato, in considerazione delle sue specificità geografiche, ambientali e, in particolare, di assetto idraulico, le quali rendono necessari speciali approfondimenti conoscitivi ed una peculiare pianificazione ad essi conseguente;



- di conseguenza risulta necessaria l'adozione di un Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il territorio del Delta del fiume Po (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI Delta), ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267 e secondo la procedura stabilita dal combinato disposto dell'art.18 della legge 18 maggio 1989, n.183 e dell'art.1bis, del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279 convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n.365;
- nella menzionata seduta del 26 aprile 2001 è stata presentata a questo Comitato Istituzionale, ai fini dell'adozione, una proposta di Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del Po, in conformità alla disposizione dell'art.1bis, comma 1, della citata legge n.365/2000, la quale stabilisce che i Progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001;
- in quella sede, tuttavia, il Comitato Istituzionale ha disposto il rinvio dell'adozione del Progetto di PAI Delta, come risulta dal verbale della seduta stessa, in base alla richiesta della Regione Veneto;
- a seguito del menzionato rinvio disposto dal Comitato Istituzionale, si è proceduto da parte della Regione Veneto ad approfondire i contenuti tecnici e normativi della proposta di Piano, anche previo confronto con gli enti locali interessati, e ciò ha comportato alcune conseguenti modifiche alla proposta di Progetto di PAI Delta presentata nella citata seduta del 26 aprile 2001.

CONSIDERATO CHE:

- il PAI Delta viene redatto, ai sensi dell'art.17, comma 6ter della citata legge 183/1989, come modificato dall'art.12 del Decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, quale Piano stralcio del piano di bacino del fiume Po;
- il PAI Delta persegue l'obiettivo di garantire al territorio interessato un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal PAI Delta e nella relativa regolamentazione sono garantite, ai sensi dell'art.17, comma 6ter della legge 183/1989, la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi precedenti e successive di pianificazione;
- in attesa dell'entrata in vigore del PAI Delta, si rende necessaria, con riferimento al territorio interessato dal presente Progetto di Piano, l'adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art.17, comma 6bis della legge 183/1989;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 24 ottobre 2001 in relazione al Progetto di Piano stralcio in oggetto;



RITENUTO

di adottare l'allegato Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

DELIBERA**ART. 1**

E' adottato, ai sensi dell'art.18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n.183, nonché dell'art.1 del decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267 e dell'art.1bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n.365, il "*Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Delta del fiume Po*" (di seguito brevemente denominato Progetto di PAI Delta), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva.

Il PAI Delta ha valore di Piano territoriale di settore ai sensi dell'art.17, comma 1 della legge 183/1989 ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico dell'ambito territoriale del Piano stesso.

Il Progetto PAI Delta si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale e relativi allegati:
 - Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo;
 - Allegato 2 - Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti;
 - Allegato 3 - Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare;
 - Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di Venezia;
 - Allegato 5 - Analisi del rischio residuale;
2. Quadro degli interventi strutturali di difesa;
3. Programma finanziario;
4. Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alle scale 1:10.000 e 1:100.000;
5. Norme di attuazione.

ART. 2

Sono sottoposte, a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art.17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n.183 le aree classificate come Fascia A - B e C1 e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:10.000 del Progetto di PAI Delta allegato alla presente deliberazione, limitatamente alle prescrizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme di attuazione del Progetto di Piano medesimo: art.9, commi 1, 5 e 6; art.10, comma 1; art.11, commi 3, 5, 6; art.18.

ART. 3

Fermi i poteri del Ministro competente di cui all'art.17, comma 6bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonché copia degli atti relativi, le amministrazioni



e gli enti pubblici competenti non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art.2.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati, nonché quelli per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7 del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed integrazioni, sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data della comunicazioni di cui al primo comma e purché detti lavori vengano completati entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata al titolare della concessione.

Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n.225 sulla Protezione Civile, nonché dal decreto legge 11 giugno 1998, n.180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n.267, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

ART. 4

Il Progetto di PAI Delta contiene l'estensione della delimitazione e della regolamentazione delle Fasce fluviali, di cui al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) approvato con DPCM 24 luglio 1998 ed al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001, al sistema idrografico a valle dell'incile del Po di Gorò.

Le delimitazioni delle Fasce fluviali, contenute nel presente Progetto di Piano, modificano, per le parti difformi, quelle del PSFF e del PAI di cui al comma precedente. Le disposizioni relative alla delimitazione e alla regolamentazione delle Fasce fluviali contenute nelle Norme di attuazione del presente Progetto di Piano, anche ai sensi dell'art.1, comma 3 delle Norme medesime, integrano quelle del PSFF e del PAI richiamati e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime.

ART. 5

Ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge 183/1989 dell'adozione del Progetto di Piano è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ART. 6

Le Regioni provvedono a dare immediata comunicazione ai Comuni interessati dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio, provvedendo altresì alla trasmissione degli atti relativi.

I Comuni interessati sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, alla pubblicazione della presente deliberazione, delle Norme di attuazione del Progetto di Piano e delle cartografie relative alla delimitazione delle Fasce fluviali interessanti il territorio di competenza all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e di trasmettere alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ART. 7

Il Progetto di Piano e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorità di bacino, nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate



e sono ivi disponibili, per la presa di visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Osservazioni sul Progetto di Piano possono essere direttamente annotate sul registro di cui al primo comma o essere successivamente inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del periodo di consultazione di cui all'art. 5.

Entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 6, le Regioni interessate si esprimono sulle osservazioni pervenute.

ART. 9

Ai sensi dell'art.1bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, le Regioni convocano una Conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, alle quali partecipano le Province ed i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

La Conferenza programmatica esprime un parere sul Progetto di Piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del Piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Il parere di cui al comma precedente tiene luogo del parere regionale sul Progetto di Piano di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 10

Il Comitato Istituzionale, sulla base degli atti e dei pareri disponibili e tenuto conto delle osservazioni di cui all'art. 8, adotta il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta del fiume Po entro e non oltre sei mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente

~~Dr. Altero Matteoli~~



21

